



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

REG. GENERALE N. 6 del 28-10-2020

Ufficio: AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE ESTERNA

OGGETTO: DPCM 24 OTTOBRE 2020 - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADEMPIMENTI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

ù con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
ù con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
ù con Decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;

Richiamati

Ø il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
Ø il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Ø il decreto-legge n. 33 del 2020, convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 relativamente all'art. 2 (sanzioni e controlli);
Ø il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 2, comma 11;
Ø il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
Ø il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
Ø il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal Covid-19;
Ø il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. del 18 ottobre 2020 n. 258):
Ø la circolare del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., avente ad oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19;
Ø il DPCM 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal Covid-19;

Vista la circolare n. 55656 del 22 ottobre 2020, con la quale il Prefetto di Foggia richiama la facoltà dei Sindaci, previa ricognizione degli spazi urbani, di applicare restrizioni provvedimenti previsti dai Decreti richiamati, modulate sulle specifiche esigenze espresse dal territorio di competenza;

Rilevato l'andamento della curva epidemiologica, che evolve verso un aumento della diffusione del contagio da COVID-19;

Vista la relazione n. 16998/2020 del 27.10.2020, con la quale il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile della Protezione Civile hanno individuato le zone urbane che presentano un sensibile indice di rischio di contagio, perché sistematicamente caratterizzate da presenza concomitante di un numero tale di persone da rendere estremamente difficile il rispetto del distanziamento sociale e l'osservanza delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

Ravvisata

la necessità di adottare, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

Visti

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, che richiamano la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale di Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto

In particolare, il comma 4 del succitato art. 54 del Testo Unico Enti Locali, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo art. 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Viste

Le ordinanze della Regione Puglia volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA

- DAL 30 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2020

- L'orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale è fissato dalle ore 08,00 alle ore 16,00 ininterrottamente;
- E' consentita la presenza nel Cimitero di massimo 100 persone per volta, che utilizzeranno esclusivamente l'ingresso principale, presidiato come da disposizione separata del Comandante della Polizia Municipale di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile;
- E' vietata la vendita su suolo pubblico di prodotti floreali, nel raggio di 200 metri dal cimitero.

- E' vietato lo stazionamento delle persone, dalle ore 21,00 e fino alle ore 05,00 del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:

- Piazza Umberto I;
- Piazza A. Moro;
- Piazza A.A. Lombardi;
- Piazza Italia;
- Lungolago – Via Banchina Vollaro;
- Lungolago – zona drive-in;
- Villa Comunale.

E' comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Il Comandante della Polizia Municipale e il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza:

- A S.E. Prefetto di Foggia, ai sensi dell'art. 54 TUEL e dell'art. 11 DPCM 24 ottobre 2020;
- Alla Questura di Foggia;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia.
- Alla ASL Foggia Dipartimento di prevenzione.

Lesina, 28 ottobre 2020

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOT.SSA NICOLINA MISCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Lesina per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni, dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del D.lgs. n. 104/2010;
- Al Presidente della Repubblica, entro cento venti giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Lesina.



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 6 del 28-10-2020

**OGGETTO: DPCM 24 OTTOBRE 2020 - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADEMPIMENTI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 28-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.